

## PRIMO PIANO

## L'Ue rinvia l'idd a ottobre

La Commissione Ue ha proposto di ritardare di sette mesi l'entrata in vigore della l'idd, spostandola al primo ottobre 2018. Il rinvio, spiega una nota ufficiale, è stato richiesto dal Parlamento Europeo e da 16 Stati membri.

“Nonostante il previsto periodo di recepimento e il fatto che la data di entrata in applicazione fosse ben nota alle parti interessate – dice la nota – sembra che alcuni distributori di assicurazioni, soprattutto quelli più piccoli, non siano ancora completamente pronti per le nuove regole”. Al fine di allineare le date di applicazione, la Commissione ha proposto anche di rinviare, sempre al primo ottobre, l'applicazione di due atti delegati dell'idd. Tuttavia gli Stati membri, “sono ancora tenuti a recepire la direttiva entro la data originale, il 23 febbraio 2018”.

In Italia, esultano le rappresentanze degli intermediari Anapa Rete ImpresAgenzia, Aiba e Acb, che in un documento congiunto presentato al Mef con l'appoggio del Bipar, avevano chiesto a Bruxelles di concedere ancora tempo. Nel documento, ma anche in un incontro avuto con l'onorevole Roberto Gualtieri (presidente della Commissione Econ), le tre associazioni avevano evidenziato che l'incertezza giuridica derivante dalla definizione dei testi normativi di secondo livello avrebbe richiesto più tempo e che l'entrata in vigore a febbraio 2018 era considerata prematura.

Beniamino Musto

## NORMATIVA

## Quali responsabilità per gli intermediari


**La giurisprudenza chiarisce quali sono gli obblighi in capo a broker e agenti, specificandone la natura. Innanzitutto, il dovere di informare compiutamente un cliente considerato di norma non erudito sui temi assicurativi**

Chiamato a consigliare un prodotto che sia adeguato alle esigenze del cliente e a operare in ottemperanza agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza non solo nella fase prodromica alla stipulazione di un contratto, ma anche nell'esplicarsi del rapporto, così come stabilito dagli articoli 120 e 183 del *Codice delle assicurazioni private* e ribadito dal Regolamento Ivass 5 del 2006, l'intermediario assicurativo deve conformare lo svolgimento della propria attività professionale a quello standard di diligenza a cui si chiede che gli operatori specializzati si uniformino.

Ma qual è la natura della responsabilità degli intermediari? E qual è il livello di diligenza richiesto a detti intermediari? Le risposte ci vengono sia dalla dottrina (cfr. Pierpaolo Marano, *L'intermediazione assicurativa*, in Milano, 2013) sia dalla giurisprudenza consolidata, la quale ha affermato che la responsabilità dell'intermediario ha natura contrattuale. Secondo Cassazione Civile del 12 giugno 2015, (12262) non “è esatto (...) che il danno allegato dall'attrice s'identifichi con il mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale: non è tale la responsabilità in cui incorre l'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di porlo a conoscenza dei rischi di investimento, o compia operazioni non adeguate, quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece, come già chiarito, di responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d'intermediazione finanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo”.

### LA DILIGENZA È NELL'INFORMARE

Con riferimento alla rilevanza dell'articolo 1176 comma 2 C.C. nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, valga da esempio quanto affermato dal *Consiglio di Stato* (sentenza 2746 del 9 maggio 2011: “l'attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall'osservanza del parametro di diligenza richiesto dall'articolo 1176, comma 2, C.C. per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell'esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l'agente o con gli agenti di assicurazioni”) e ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che i doveri primari degli intermediari e degli assicuratori “scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 C.C.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, C.C.” (Cass. Civ. 8412 del 24 aprile 2015). (continua a pag. 2)



**INSURANCE REVIEW su LINKEDIN**  
Seguici sulla pagina cliccando qui

(continua da pag. 1)

Ove l'intermediario violi gli obblighi derivanti dal contratto, o dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne integrano il contenuto o il generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, è soggetto sia a sanzioni amministrative sia al risarcimento del danno patito (e provato) dal cliente danneggiato.

Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative l'articolo 324 del dlgs 209 del 2005 dispone espressamente che "1. l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati".

## AIUTARE NELLA SCELTA CONSAPEVOLE

Andando ora ad analizzare il contenuto degli obblighi di comportamento sussistenti in capo all'intermediario, voluti dal legislatore nell'ottica di rafforzare le misure di protezione dei diritti del cosiddetto contraente debole e, quindi, limitare l'asimmetria informativa che connota il rapporto tra l'intermediario e il cliente, vi è anzitutto, un obbligo di consiglio e di consulenza nei confronti del cliente, previa comprensione delle esigenze di quest'ultimo, affinché l'intermediario proponga un prodotto assicurativo adeguato e utile alle necessità del contraente, con annessa illustrazione delle caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione (si rimanda al contenuto dell'articolo 120 e dell'articolo 183 dlgs 209 del 2005, nonché degli articoli 47-49-52 del Regolamento Ivass 5 del 2006), allo scopo di mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, non lasciando nulla di occulto. Nel caso in cui sia contestato l'operato dell'intermediario assicurativo l'esattezza della prestazione da questo posta in essere verrà misurata verificando se ha assolto "il non facile compito di comprensione preventiva dell'entità e consistenza dei bisogni del loro interlocutore e dell'idoneità delle polizze commercializzate ad appagarli" (G. Romagnoli, *Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e forzature della disciplina delle polizze vita)*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2013).

## LE TUTELE PER L'INTERMEDIARIO

Nella complessità degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario assicurativo occorre, però, dare adeguato rilievo a quanto previsto a tutela dello stesso intermediario, dal quarto comma dell'articolo 52 del Reg. Ivass 5 del 2006, in quanto è altrettanto importante che l'intermediario sappia cosa fare per essere esonerato, in particolari situazioni, da ogni addebito di responsabilità, per far sì che "l'eventuale acquisto del prodotto, pur se in ipotesi inadeguato, non sarebbe [sia] imputabile ad altri che all'investitore incauto" (Consuelo Carlevale, *Il giudizio di adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi*, in *Assicurazioni*, 1, 2011).

Nel caso l'assicurando si rifiuti di fornire le informazioni richieste dall'intermediario, è fondamentale che tale rifiuto trovi riscontro in un'apposita dichiarazione, "da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze", che l'intermediario potrà far valere per provare la conformità alla diligenza professionale e agli obblighi normativamente previsti del proprio operato.

Continua il predetto articolo 52 affermando al quinto comma, che, laddove l'intermediario ritenga inadeguato il prodotto assicurativo alle esigenze dell'assicurando, l'operatore specializzato è tenuto a documentare, specificandone i motivi, il perché ritenga sussistente tale inadeguatezza della proposta assicurativa, dando riscontro di tale informativa "in un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall'intermediario".

Pure tale previsione sembra in qualche misura diretta non solo a garantire la massima trasparenza ma anche a sollevare l'intermediario da eventuali responsabilità nei confronti del cliente, costituendo la prova che il predetto cliente, seppur a suo tempo adeguatamente informato, abbia comunque voluto accollarsi i rischi del contratto assicurativo in questione.

**Paolo Mariotti**, avvocato del Foro di Milano  
**Costanza Bidetti**, giurista

## Buone feste e buon 2018

La redazione di **Insurance Connect** va in vacanza dal 23 dicembre all'8 gennaio 2018. *Insurance Daily* torna lunedì 15 gennaio mentre la newsletter del giovedì, l'11 gennaio. Resteranno sempre a disposizione tutti i contenuti di *Insurancetrade.it* e *Insurancereview.it*, con le interviste e gli approfondimenti.

Tutti noi di *Insurance Connect* auguriamo ai lettori i migliori auguri di buon Natale e felicissimo anno nuovo.

Come sempre ringraziamo tutti i lettori per la fiducia con cui ogni anno, in modo crescente, ci seguite: il nostro impegno sarà sempre il massimo per garantirvi un'informazione seria, credibile, puntuale e un approfondimento completo e ragionato.

Auguri a tutti e buon anno.



WELFARE

## Qbe emette un gender equality bond a tasso fisso

**L'obiettivo è finanziare prestiti obbligazionari di aziende che promuovono l'uguaglianza di genere**

Un bond a tasso fisso per finanziare o rifinanziare prestiti obbligazionari emessi da aziende firmatarie dei principi dell'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (Un Wep). Lo ha emesso **Qbe Insurance** per sostenere le organizzazioni che più si distinguono nella promozione dell'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro. Da quanto si apprende da un comunicato diffuso dalla compagnia, l'operazione è stata accolta positivamente dagli investitori con richieste, nel primo giorno di collocamento, per oltre 9,5 miliardi di dollari, circa venti volte superiori al controvalore dell'emissione pari a quattrocento milioni di dollari. Joint global bookrunner dell'operazione sono stati Morgan Stanley & Co. International, Hsbc Bank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

L'emissione di Qbe si è svolta secondo il gender equality bond framework che definisce nel dettaglio i principi seguiti dal gruppo in termini d'impiego delle risorse, valutazione degli investimenti e processo di selezione, gestione dei proventi, reporting (Social bond principles).

Alessandro Giuseppe Porcari

COMPAGNIE

## Zurich acquisisce Bright Box

**Il gruppo si rafforza nel settore dei veicoli connessi**

Prosegue il cammino del gruppo **Zurich** nel settore dei veicoli connessi. La compagnia ha infatti annunciato oggi l'acquisizione di **Bright Box Hk limited**, società specializzata nella fornitura di servizi telematici in grado di collegare il guidatore al veicolo e, allo stesso tempo, i veicoli alla rete di concessionari e costruttori di auto. L'operazione, che riguarda anche tutte le sussidiarie della società, è avvenuta mediante l'acquisto del 100% delle azioni di Bright Box: le due controparti non hanno reso noto il valore della transazione.

"Abbiamo molte aspettative sul contributo che Bright Box potrà dare alla nostra offerta per i guidatori e per lo società che forniscono loro servizi", ha commentato **Giovanni Giuliani**, group chief strategy, innovation and business development officer di Zurich. "Rafforzando le nostre competenze nell'analisi dei dati - ha concluso - saremmo in grado di fornire ai consumatori soluzioni più personalizzate e convenienti, in linea con la nostra strategia".

Giacomo Corvi

POLIZZA RC PROFESSIONALE  
**INTERMEDIARI ASSICURATIVI**



Convenzione

SYMPOSIUM  
DEL PROFESSIONISTI

Polizza emessa da:  
**NOBIS**  
FILO DIRETTO  
ASSICURAZIONI

[www.polizzarcintermediari.it](http://www.polizzarcintermediari.it)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

Iscritti alle Sezioni A - B del RUI

MASSIMALE PER ANNO E PER SINISTRO	TASSO LORDO PER MILLE	PREMIO MINIMO
1.875.927,00	3,43	€ 350,00
2.500.000,00	3,56	€ 385,00
3.000.000,00	3,96	€ 437,50
4.000.000,00	5,28	€ 472,50
5.000.000,00	6,60	€ 507,50

Tariffa valida in assenza di sinistri - Esclusa attività di intermediazione riassicurativa - Esclusa attività coverholder Lloyd's

**Condizioni operanti**

- ✓ Retroattività dalla data di iscrizione al RUI
- ✓ Rivalsa Fondo di Garanzia per iscritti Sez. B) del RUI
- ✓ Attività relative a forme pensionistiche complementari
- ✓ Franchigia fissa € 5.000,00
- ✓ Responsabilità solidale Legge 221/2012

Quotazioni personalizzate e Fascicolo informativo scaricabili dal sito: [www.polizzarcintermediari.it](http://www.polizzarcintermediari.it)

[www.polizzarcintermediari.it](http://www.polizzarcintermediari.it) è gestito da ASSIMEDICI Srl  
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. 02.91.98.33.11 - Fax 02.87.18.10.98  
[www.polizzarcintermediari.it](http://www.polizzarcintermediari.it) E-mail [info@polizzarcintermediari.it](mailto:info@polizzarcintermediari.it) PEC [info@assimedici.eu](mailto:info@assimedici.eu)  
Partita Iva 07626850965 - Iscr. RUI B000401406 del 12.12.2011 Cap. Soc. 50.000,00 i.v





# Insurance Review

Strategie  
e innovazione per  
il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica  
dinamica e immediata.  
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento  
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su  
[www.insurancereview.it](http://www.insurancereview.it)

**Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Inviando un'email a [abbonamenti@insuranceconnect.it](mailto:abbonamenti@insuranceconnect.it)

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo [www.insurancetrade.it/abbonamenti](http://www.insurancetrade.it/abbonamenti)
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

## Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)